Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.

(Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, , del 1.08.2012)

INDICE

PREAMBOLO

- Art. 1 Riferimenti normativi
- Art. 2 Composizione e nomina del collegio
- Art. 3 Pareri obbligatori
- Art. 4 Altri compiti del collegio
- Art. 5 Modalità di esercizio delle funzioni
- Art. 6 Funzionamento del collegio
- Art. 7 Elenco regionale dei revisori dei conti
- Art. 8 Durata della carica
- Art. 9 Responsabilità
- Art. 10 Indennità e rimborso spese
- Art. 11 Cause di esclusione ed incompatibilità
- Art. 12 Norme di rinvio e transitorie
- Art. 13 Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012);

Visto l'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

Vista la deliberazione della sezione delle autonomie della Corte dei conti 8 febbraio 2012 che individua i criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti delle regioni;

Considerato quanto segue:

- 1. La Regione Toscana, all'articolo 4 della l.r. 66/2011, ha disposto l'istituzione di un collegio regionale dei revisori dei conti, rinviandone la disciplina ad una successiva legge regionale;
- 2. Tale previsione si pone in correlazione a quanto stabilito dal d.l. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, che all'articolo 14, comma 1, lettera e), ha previsto l'istituzione di un collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica delle regioni;
- 3. La Regione intende consolidare e sviluppare, mediante tale organismo di controllo, gli elementi di trasparenza e di correttezza della propria gestione contabile, finanziaria ed economica che contraddistinguono da sempre positivamente, nel panorama nazionale, la propria azione di governo;
- 4. A tal fine si ritiene opportuno attribuire al collegio compiti consultivi obbligatori sulla complessiva manovra finanziaria regionale, che si esplica attraverso la legge finanziaria e la legge di bilancio, nonché sulle successive variazioni e sul rendiconto, che vengono presentate

contemporaneamente all'approvazione del Consiglio regionale e che dovranno pertanto essere necessariamente correlate, a pena di irricevibilità, dal parere del collegio e dal riscontro delle conseguenti determinazioni da parte della Giunta regionale;

- 5. La necessità di correlare le suddette proposte di legge alle indicazioni scaturenti dal semestre europeo ed alle conseguenti disposizioni governative, unitamente all'esigenza di assicurare il necessario periodo decisionale al Consiglio regionale, impongono di contenere al massimo i tempi procedurali per la predisposizione degli atti e quindi di prevedere che i pareri del collegio siano resi nel termine massimo di venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
- 6. In correlazione a quanto sopra viene, tuttavia, imposto alla Giunta regionale di assicurare l'informata e documentata partecipazione del collegio alla fase preparatoria degli atti su cui esso è chiamato ad esprimersi, rendendo così effettivamente possibile l'espressione del parere finale in tempi relativamente brevi;
- 7. Si ritiene inoltre di attribuire al collegio ulteriori e non meno rilevanti compiti di controllo, verifica e proposta, con particolare riferimento agli interventi attinenti al patto di stabilità ed ai costi della contrattazione integrativa;
- 8. La legge prevede inoltre espressamente che il collegio dialoghi con la Giunta regionale e con le commissioni consiliari, quale organismo di controllo collaborativo, e possa accedere agli atti contabili ed ai bilanci degli enti ed agenzie regionali nell'interesse generale del sistema economico e finanziario complessivo;
- 9. La nomina dei componenti del collegio, a totale garanzia della loro indipendenza professionale, è rimessa ad una estrazione a sorte all'interno di un elenco costituito sulla base ed in conformità ai requisiti indicati, per questo genere di organismi, dalla Corte dei conti; il vincolo della non immediata rinominabilità e le disposizioni sulla ineleggibilità ed incompatibilità completano il quadro dell'assoluta garanzia di indipendenza del giudizio;
- 10. La retribuzione, parametrata all'indennità del Presidente della Giunta regionale, è contenuta all'interno dei parametri stabiliti dalla normativa statale per i revisori degli enti locali, risultando anzi inferiore a quanto previsto per gli enti di maggiori dimensioni;
- 11. Si ritiene opportuno prevedere infine, in prima attuazione, che l'avvio dell'attività del collegio avvenga a partire da una data certa coincidente con l'inizio di un anno solare e contabile e cioè dal 1° gennaio 2013;

Approva la presente legge

Art. 1

Riferimenti normativi

1. La presente legge disciplina il collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, di seguito denominato collegio, istituito dall'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 2

Composizione e nomina del collegio

- 1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 7.
- 2. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

Art. 3

Pareri obbligatori

1. Il collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale, e sui relativi allegati. Il parere del collegio è allegato, a

pena di irricevibilità, alle proposte di legge all'atto del loro deposito presso il Consiglio regionale.

- 2. Il parere sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, e sui relativi allegati, esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni della legge finanziaria e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
- 3. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 4. Nel preambolo delle proposte di legge di cui al comma 1, sono indicati l'avvenuto adeguamento al parere del collegio oppure la motivazione del mancato adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere.
- 5. I pareri del collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, la Giunta regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione della proposta di legge, dando atto di ciò nel preambolo.
- 6. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

Art. 4

Altri compiti del collegio

- 1. Il collegio, oltre a quanto previsto all'articolo 3:
 - a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
 - b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
 - c) vigila sulla corretta certificazione degli obbiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
 - d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
 - e) su richiesta della Giunta regionale o del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;
 - f) riferisce alla Giunta regionale ed alla commissione di controllo del Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
- 2. Il collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 5

Modalità di esercizio delle funzioni

- 1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Regione e degli enti dipendenti nei modi e nei limiti previsti per l'accesso da parte dei consiglieri regionali.
- 2. Il collegio può, e deve se richiesto, intervenire alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni consiliari dedicate all'approvazione delle leggi di cui all'articolo 3, comma 1.
- 3. La Giunta regionale assicura al collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti e fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, anche in relazione agli enti dipendenti.

Art. 6

Funzionamento del collegio

- 1. Le funzioni del collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.
- 2. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
- 3. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.
- 4. I singoli componenti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.
- 5. Il collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e verifiche effettuate e delle decisioni adottate.

3

- 6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.
- 7. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 7

Elenco regionale dei revisori dei conti

- 1. Ai fini dell'articolo 2, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Toscana.
- 2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.

Art 8

Durata della carica

- 1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.
- 2. In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.
- 3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) decadenza;
 - c) revoca.
- 4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.
- 5. Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 9

Responsabilità

1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 10

Indennità e rimborso spese

- 1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari al 15 per cento dell'indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale, maggiorata del 15 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri.
- 2. Nei casi di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, l'indennità è proporzionalmente ridotta.
- 3. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista per le missioni dei dirigenti regionali.

Art. 11

Cause di esclusione ed incompatibilità

- 1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:
 - a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

- 2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2008, sono incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
- 3. I componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

Art. 12

Norme di rinvio e transitorie

- 1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008.
- 2. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'articolo 7 è costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed il Consiglio regionale nomina i componenti del collegio entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell'elenco.
- 3. Il collegio nominato ai sensi del comma 2 entra nell'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Art. 13

Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 131 "Attività di carattere istituzionale Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2013 e 2014.
- 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.